

**ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Popolare Cinese (“le Parti Contraenti”),

Riconoscendo che le Parti Contraenti sono competenti a negoziare e concludere un accordo sullo scambio di informazioni,

Desiderando creare un assetto per la cooperazione e facilitare lo scambio di informazioni in materia fiscale,

Hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO**

1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti forniscono assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all’amministrazione ed attuazione delle leggi interne delle Parti Contraenti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo. Tali informazioni includono le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all’accertamento, alla verifica e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all’applicazione dei crediti d’imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale.

2. Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente Accordo e secondo le modalità di riservatezza di cui all’Articolo 8.

**ARTICOLO 2
GIURISDIZIONE**

Una Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

**ARTICOLO 3
IMPOSTE CONTEMPLATE**

1. Le imposte esistenti oggetto del presente Accordo sono in particolare:

- a) nella Repubblica Popolare Cinese:
tutte le imposte ad eccezione delle tariffe doganali
(qui di seguito indicate quali “imposta cinese”);
- b) nella Repubblica di San Marino:
imposte di ogni tipo e denominazione
(qui di seguito indicate quali “imposta sammarinese”).

2. Il presente Accordo si applica anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga istituite successivamente alla data della firma del presente Accordo, in aggiunta o in luogo di imposte esistenti.

3. Le imposte contemplate possono essere ampliate o modificate di mutuo accordo fra le Parti Contraenti in una forma concordata dalle stesse.

4. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificano reciprocamente ogni modifica rilevante apportata alla tassazione e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste nell'Accordo.

ARTICOLO 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:

- a) il termine “Repubblica Popolare Cinese”, qualora usato in senso geografico, indica l'intero territorio della Repubblica Popolare Cinese, incluso il mare territoriale, al quale si applica la legislazione cinese in materia di tassazione, e ogni area al di là del mare territoriale, entro cui la Repubblica Popolare Cinese detiene diritti sovrani di prospezione e sfruttamento delle risorse del fondale marino e del suo sottosuolo e delle risorse idriche sovrastanti in conformità con il diritto internazionale e il diritto interno;
- b) il termine “San Marino” indica il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- c) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- d) il termine “società” indica qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;
- e) il termine “società quotata in borsa” indica qualsiasi società la cui principale tipologia di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta, a condizione che le sue azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute da chiunque. Le azioni possono essere acquistate o vendute “da chiunque” se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori. A tale scopo, con l'espressione “principale tipologia di azioni” si intende la tipologia o le tipologie di azioni che rappresentano la maggioranza delle quote di diritto di voto e del valore della società, mentre l'espressione “borsa valori riconosciuta” indica qualsiasi borsa valori concordata dalle autorità competenti degli Stati Contraenti;
- f) l'espressione “fondo o schema collettivo di investimento” indica qualsiasi veicolo comune di investimento, a prescindere dalla forma giuridica. Con l'espressione “fondo o schema pubblico di investimento comune” si intende qualsiasi fondo o schema di investimento comune, in cui l'acquisto, vendita o riscatto di quote societarie o altre partecipazioni non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di investitori;
- g) con il termine “imposta” si intende ogni imposta alla quale si applica il presente Accordo;
- h) il termine “autorità competente” indica:
 - (i) nella Repubblica Popolare Cinese, l'Amministrazione Statale della Tassazione o suo rappresentante autorizzato; e
 - (ii) a San Marino, l'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO), quale autorità designata dalla legislazione interna ai fini dello scambio di informazioni;
- i) il termine “informazioni” indica ogni fatto, dichiarazione, documento o registrazione in qualsiasi forma;
- j) l'espressione “misure per la raccolta di informazioni” indica le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- k) il termine “Parte richiedente” indica la Parte al presente Accordo che inoltra una richiesta o che ha ricevuto informazioni dalla Parte richiesta;
- l) il termine “Parte richiesta” indica la Parte al presente Accordo a cui è stato richiesto di fornire o che ha fornito informazioni in seguito ad una richiesta.

2. Per quanto concerne l'applicazione del presente Accordo in ogni momento ad opera di una Parte Contraente, ogni termine non definito nell'Accordo stesso, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato che ha in quel momento secondo il diritto di quella Parte ai fini delle imposte cui si applica l'Accordo; ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quella Parte prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre leggi di quella Parte.

ARTICOLO 5 SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA

1. L'autorità competente della Parte richiesta fornirà su richiesta le informazioni di cui all'Articolo 1. Tali informazioni dovranno essere scambiate a prescindere dal fatto che la condotta soggetta a verifica costituisca reato penale ai sensi della legislazione della Parte richiesta, purché tale condotta sia stata posta in essere nel territorio della Parte richiesta. Se le informazioni ricevute dall'autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte lo comunicherà all'autorità competente della Parte richiedente e richiederà quelle ulteriori informazioni necessarie a garantire che la richiesta sia evasa adeguatamente.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizzerà tutte le adeguate misure per la raccolta delle informazioni necessarie al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche nel caso in cui la Parte richiesta non necessiti di quelle informazioni per i propri fini fiscali.

3. Qualora specificamente interpellata dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiesta dovrà fornire le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalla propria legislazione interna, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente dovrà assicurare che le proprie autorità competenti, ai fini del presente Accordo, abbiano il potere di ottenere e fornire su richiesta:

- a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria, ivi compresi interposti e amministratori fiduciari;
- b) informazioni relative alla titolarità giuridica ed effettiva di società di capitali, società di persone, fondazioni e altre persone, comprese, entro i limiti dell'Articolo 2, le informazioni sulla proprietà di tutte le persone che fanno parte di una catena di proprietari; nel caso di trust, informazioni su fiducianti, amministratori fiduciari (trustee) e beneficiari; nel caso di fondazioni, informazioni sui fondatori, membri, beneficiari e amministratori e altri funzionari di alto livello della fondazione.

5. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente Accordo non crea per gli Stati Contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sui rapporti di proprietà di società quotate in borsa o di fondi o schemi pubblici di investimento comune, a meno che tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.

6. L'autorità competente della Parte richiedente è tenuta a fornire le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte richiesta quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi del presente Accordo al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni alla richiesta:

- a) l'identità della persona sotto esame o indagine;
- b) il periodo per cui sono richieste le informazioni;

- c) la natura e il tipo delle informazioni richieste, compresa una descrizione delle informazioni e/o prove ricercate e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni;
- d) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
- e) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Parte richiesta, o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione della Parte richiesta;
- f) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;
- g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme al presente Accordo e alla legge ed alle pratiche amministrative della Parte richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione della Parte richiedente, allora l'autorità competente della Parte richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi della Parte richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa;
- h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.

7. L'autorità competente della Parte richiesta è tenuta a trasmettere le informazioni richieste all'autorità competente della Parte richiedente nel più breve tempo possibile. Per assicurare una risposta tempestiva, l'autorità competente della Parte richiesta:

- a) dovrà dare conferma di ricezione della domanda per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente e, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, informerà detta autorità di eventuali lacune nella domanda; e
- b) qualora l'autorità competente della Parte richiesta non abbia potuto ottenere e fornire le informazioni richieste entro 90 giorni a partire dalla ricezione della domanda, compreso il caso in cui abbia incontrato ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, ne informerà immediatamente la Parte richiedente spiegando i motivi di tale impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

ARTICOLO 6 ACCERTAMENTI O INDAGINI FISCALI ALL'ESTERO

1. La Parte richiesta può autorizzare, conformemente alle sue leggi interne, in seguito al ricevimento di una comunicazione inviata con sufficiente anticipo dalla Parte richiedente, i rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente ad entrare nel proprio territorio, a seguito di una richiesta, per interrogare le persone ed esaminare documenti con il consenso scritto preventivo delle persone interessate. Le autorità competenti delle Parti Contraenti concordano la data e il luogo dell'incontro previsto con le persone fisiche interessate.

2. Su richiesta dell'autorità competente della Parte richiedente, e in conformità con le proprie leggi interne, l'autorità competente della Parte richiesta può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente di essere presenti durante l'accertamento fiscale nella Parte richiesta.

3. Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità competente della Parte richiesta che conduce l'accertamento notifica quanto prima all'autorità competente della Parte richiedente la data ed il luogo dell'accertamento, l'autorità o il funzionario designato alla conduzione dell'accertamento nonché le procedure e condizioni previste dalla Parte richiesta per la conduzione dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento vengono prese dalla Parte richiesta che conduce l'accertamento stesso ai sensi della propria legislazione interna.

ARTICOLO 7 POSSIBILITÀ DI RIFIUTARE UNA RICHIESTA

1. L'autorità competente della Parte richiesta può rifiutare di prestare assistenza:
 - a) qualora la richiesta non sia effettuata in conformità al presente Accordo;
 - b) qualora la Parte richiedente non abbia esperito tutti i mezzi a sua disposizione per l'ottenimento delle informazioni, tranne il caso in cui il ricorso a tali mezzi comporti difficoltà sproporzionate;
o
 - c) qualora la comunicazione delle informazioni fosse contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta.
2. Il presente Accordo non impone ad una Parte Contraente l'obbligo di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o d'ufficio o una procedura commerciale. Le informazioni del tipo di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non vengono trattate come segreto o procedura commerciale semplicemente perché soddisfano i criteri di quel paragrafo.
3. a) Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente ed un avvocato, procuratore legale o altro rappresentante legale abilitato laddove tali comunicazioni siano:
 - (i) prodotte ai fini della richiesta o prestazione di consulenza legale; o
 - (ii) prodotte ai fini del loro utilizzo in procedimenti giudiziari in corso o previsti.
- b) Le informazioni detenute con l'intento di favorire una condotta criminale non sono soggette a privilegio legale e nessuna delle disposizioni del presente Articolo impedirà ad un consulente legale abilitato di fornire nome e indirizzo di un cliente laddove non costituisca una violazione del privilegio legale.
4. Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che il credito d'imposta che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso da parte del contribuente.
5. La Parte richiesta non è tenuta ad ottenere e fornire informazioni che, qualora le informazioni richieste fossero entro la giurisdizione della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenerle in base alla propria legislazione o nel normale corso della pratica amministrativa.
6. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, ovvero un obbligo correlato, che discrimina un cittadino della Parte richiesta rispetto ad un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.

ARTICOLO 8 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle Autorità Competenti delle Parti Contraenti vengono trattate come riservate alla stregua di informazioni ottenute ai sensi della legislazione nazionale, o conformemente alle condizioni di riservatezza applicabili nella giurisdizione della Parte Contraente che fornisce tali informazioni se tali condizioni sono più restrittive. Esse possono essere comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione delle Parti Contraenti responsabili ai fini di cui all'Articolo 1. Tali persone o autorità utilizzano le informazioni solo per questi scopi, incluse le decisioni relative ad un ricorso. Per questi fini, tali informazioni possono essere comunicate nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le informazioni non possono essere usate per nessuno scopo diverso da quelli indicati all'Articolo 1 e non possono essere rese note a nessun'altra persona, entità o autorità, o a nessun'altra giurisdizione senza l'espresso consenso scritto dell'autorità competente della Parte richiesta.

ARTICOLO 9 SALVAGUARDIE

I diritti e le salvaguardie garantite alle persone dalle leggi e pratiche amministrative della Parte richiesta rimangono applicabili nella misura in cui non impediscano o ritardino indebitamente un effettivo scambio di informazioni.

ARTICOLO 10 COSTI AMMINISTRATIVI

A meno che le autorità competenti delle Parti non concordino diversamente, i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico della Parte richiesta, mentre i costi straordinari sostenuti per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a contenziosi o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consultano allorquando necessario relativamente al presente Articolo. In particolare, l'autorità competente della Parte richiesta si consulta preventivamente con l'autorità competente della Parte richiedente nel caso in cui si preveda che i costi per la fornitura di informazioni relativamente ad una specifica richiesta siano cospicui.

ARTICOLO 11 LINGUA

Le richieste di assistenza e le risposte alle stesse saranno redatte in lingua inglese.

ARTICOLO 12 PROCEDURA DI RECIPROCO ACCORDO

1. Laddove sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti Contraenti in merito all'attuazione o interpretazione del presente Accordo, le rispettive autorità competenti faranno il possibile per risolvere la questione mediante reciproco accordo.
2. Oltre ai provvedimenti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli Articoli 5, 6 e 10.
3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono consultarsi direttamente ai fini del presente Accordo.
4. Le Parti Contraenti possono concordare per iscritto altre forme di risoluzione delle controversie, qualora si rendesse necessario.

ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE

Le Parti Contraenti si notificano, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno dal ricevimento dell'ultima di tali notifiche e avrà

effetto con riguardo agli anni imponibili che iniziano alla data o successivamente alla data in cui il presente Accordo entra in vigore.

ARTICOLO 14 DENUNCIA

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla sua denuncia ad opera di una Parte Contraente.
2. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare l'Accordo, tramite i canali diplomatici, dandone comunicazione scritta. In tal caso, l'Accordo cessa di avere effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica di denuncia ad opera dell'altra Parte Contraente.
3. Nel caso di denuncia, entrambe le Parti resteranno vincolate alle disposizioni dell'Articolo 8 con riguardo alle informazioni ottenute ai sensi del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato l'Accordo.

Fatto a Pechino il 9 luglio 2012, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione del presente Accordo prevale il testo inglese.

**Per il Governo della
Repubblica di San Marino**

Antonella Mularoni

**Per il Governo della
Repubblica Popolare Cinese**

Xiao Jie